

# IL CONCORDATO PREVENTIVO

---

Rag. Rebuffi



## Tipi di Concordato

Un'impresa commerciale (individuale o società) in crisi o in stato di insolvenza che presenti i requisiti per fallire (ART 1 L.F.) può accedere al Concordato Preventivo.

I **requisiti** sono:

- In uno dei 3 esercizi precedenti presentare un **attivo patrimoniale superiore a 300mila euro**;
- In uno dei 3 esercizi precedenti, avere **ricavi lordi** per un totale **complessivo annuo superiore a 200mila euro**;
- Avere un **ammontare di debiti anche non scaduti superiori a 500mila euro**.

Può richiedere la procedura del concordato preventivo l'imprenditore quando vuole **evitare il fallimento** e tentare il risanamento dell'impresa, ovvero liquidare il patrimonio e distribuire il ricavato dei crediti e dei valori patrimoniali.

Il **concordato preventivo** è una **procedura concorsuale** in cui l'impresa propone ai creditori una percentuale di soddisfacimento dei loro crediti.



## Tipi di Concordato

Il debitore che vuole accedere alla procedura, deve presentare domanda con ricorso al Tribunale presentando:

- **la proposta** con la quale l'imprenditore offre ai suoi creditori il pagamento dei loro crediti totale o parziale, nei limiti di legge;
- **Il piano** con il quale il debitore indica la strategia con cui intende procurarsi i fondi necessari a soddisfare la proposta;
- la **relazione di un professionista** sulla fattibilità del concordato (Attestatore)

o, in alternativa

- Presentare domanda di **concordato in bianco o prenotativo** ove si richiede al Tribunale la concessione di un termine di massimo 120gg incrementabili di ulteriori 60gg in caso di necessità per il deposito del piano e della relazione.



## Concordato in bianco o prenotativo

Il concordato in bianco o prenotativo è sempre più usato in quanto l'imprenditore ha il vantaggio che dal giorno successivo della richiesta del deposito presso il tribunale della richiesta, ottiene subito gli effetti protettivi sul patrimonio e ha quindi tempo per definire proposte e piano senza subire azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori.

Può compiere atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione urgente, solo se autorizzati dal tribunale.

Dal giorno successivo del deposito presso il tribunale della richiesta di concordato l'imprenditore non può pagare i debiti relativi al periodo pregresso se non autorizzati dal tribunale, mentre può pagare i debiti per servizi e forniture per il periodo dalla data del deposito alla data di presentazione del piano definitivo, in quanto trattasi di debiti considerati in «prededuzione» dovuti alla continuità operativa dell'azienda in periodo protetto.



# Concordato preventivo

Il concordato preventivo si propone mediante ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale competente con una minima documentazione che precisi

- (i) le indicazioni dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'ammissione al concordato,
- (ii) i cenni storici circa l'impresa e
- (iii) le cause che hanno determinato la crisi.

Inoltre al ricorso sono allegati un elenco di documenti tassativamente previsti:

- i bilanci degli ultimi 3 esercizi;
- elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti;
- per le società, verbale della delibera dell'organo societario che decide di presentare la domanda (verbale redatto con intervento del notaio ART 152 L.F.);
- quando si formula una richiesta di continuità aziendale, la relazione del professionista attestatore.



# Concordato preventivo

Dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese (giorno successivo al ricorso) si producono immediatamente alcuni effetti protettivi per il patrimonio societario:

- blocco delle azioni esecutive e cautelari su patrimonio del debitore;
- le prescrizioni interrotte da tali azioni sono sospese e le decadenze non si verificano;
- i creditori non possono acquisire diritti di prelazione;
- inefficacia dell'ipoteca iscritta nei 90 giorni prima della data d'iscrizione;
- inefficacia delle formalità iscritte successivamente;
- sospensione degli interessi sui crediti chirografari fino alla chiusura della procedura;
- il debitore, in caso di perdite, non ha l'obbligo di ridurre il capitale;
- in caso di riduzione o perdita del capitale non ha l'obbligo di sciogliere la società.



# Concordato con continuità aziendale

Il concordato in continuità aziendale può essere sia in forma diretta che indiretta.

Nel concordato in continuità **indiretta**, ove l'azienda mostri la capacità di continuare la propria attività mediante il piano di concordato, lo stesso può prevedere una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori privilegiati capienti e, nel caso in cui il piano preveda la suddivisione dei creditori in classi, il debitore deve rispettare la regola secondo cui il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione; secondo l'interpretazione preferibile di tale espressione, il debitore deve garantire che i titolari di credito di grado più alto ricevano un trattamento migliore rispetto ai creditori di grado privilegiato inferiore senza che ciò tuttavia imponga l'integrale soddisfacimento dei primi.

In tal caso, è previsto che l'attestatore rediga un'apposita relazione che attesti che comunque i privilegiati (ancorché degradati) ricevano un trattamento migliore di quanto otterrebbero dalla liquidazione o dal fallimento dell'impresa.



# Concordato con continuità aziendale

I creditori chirografari possono essere pagati anche in misura inferiore al 20%.

Il piano di concordato in continuità deve prevedere una delle tre modalità di continuazione previste dalla legge;

- a. La prosecuzione dell'attività dell'impresa da parte del debitore (c.d. continuità pura);
- b. La cessione dell'azienda in esercizio a terzi;
- c. Il conferimento dell'azienda in esercizio a una o più società anche di nuova costituzione (c.d. Newco).

**ESTREMAMENTE IMPORTANTE:** verificare se l'affitto d'azienda sia in continuità aziendale. *La giurisprudenza ha ammesso la proposta di concordato in continuità che prevede l'affitto dell'azienda del debitore in funzione della sua successiva cessione all'affittuario. Sia l'individuazione del soggetto con cui stipulare il contratto di affitto, sia l'individuazione successiva dell'acquirente deve essere sottoposta a procedura competitiva.*

Qualora il concordato preveda una soluzione mista e cioè continuità diretta o indiretta ma anche liquidazione di determinati beni dell'impresa, normalmente si considera il criterio di prevalenza e si applica la disciplina relativa alla parte più rilevante.





## Concordato liquidatorio

A diversità dal concordato in continuità, nel concordato liquidatorio (o senza continuità aziendale), la percentuale minima del pagamento dei creditori chirografari è pari alla misura del 20%.

Se i creditori sono suddivisi in classi, alcune classi possono essere pagate in percentuali inferiori al 20% a condizione che la media ponderata di tutti i chirografari sia almeno pari al 20%.



## Proposte concorrenti da parte dei creditori

Uno o più creditori, che rappresentino almeno il 10% dei crediti, possono presentare una proposta di concordato alternativa. La proposta concorrente può essere presentata **solo dopo** l'ammissione alla procedura di concordato del debitore.

La proposta concorrente è inammissibile se la relazione del professionista (attestatore) assicura:

- il pagamento in generale di almeno il 40% dell'ammontare dei crediti chirografari;
- nel caso di concordato con continuità aziendale, di almeno il 30% dell'ammontare dei crediti chirografari.



## Concordato «chiuso»

Una modalità del concordato non prevista dalla legge ma molto utilizzata nella pratica è quella secondo la quale il debitore identifica il soggetto acquirente della propria azienda, il prezzo di vendita, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie.

L'acquirente in tali casi (prima del deposito dell'istanza di concordato) si impegna con una promessa di acquisto irrevocabile o sottoscrive un contratto preliminare di acquisto (condizionato all'omologazione del concordato), normalmente accompagnato da un affitto di azienda a suo favore.

Il rischio principale è quello di svendere l'azienda, ma la legge prevede un correttivo con la possibilità di presentare offerte concorrenti. Un secondo correttivo è rappresentato dalla relazione ai creditori fatta dal commissario dove è possibile evidenziare se il bene è venduto al suo effettivo valore di mercato.

I creditori dissenzienti, che rappresentino almeno il 20% del debito complessivo, possono poi opporsi all'omologazione per motivi di convenienza.



# Transazione fiscale e previdenziale


Il debitore può pagare in modo parziale o dilazionato nel tempo i debiti tributari secondo due procedure:

1. Scegliendo l'opzione della transazione fiscale e/o previdenziale;
2. Seguendo le regole riservate ai creditori privilegiati.
3. La transazione fiscale e/o previdenziale: il debitore può decidere di ricorrere per la transazione fiscale e/o previdenziale offrendo un pagamento parziale o totale dei debiti tributari e previdenziali. In tal caso deve seguire le precise regole dettate dall'articolo 182-ter L.F.
4. Il debitore può proporre un pagamento in % dei debiti tributari e previdenziali nel rispetto delle leggi per il trattamento dei crediti privilegiati (articolo 160 comma 2 L.F.); in tal caso il fisco o l'istituto di previdenza assumono lo stesso ruolo dei creditori con gli stessi diritti e doveri.



## Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio – decorrenza 15 novembre 2021

Quando a seguito di una richiesta di composizione negoziata (possibile dal 15 novembre 2021) l'esperto nella sua relazione finale dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo, l'imprenditore può presentare nei 60gg successivi una proposta di concordato unitamente a un piano di liquidazione.



**GRAZIE**

---